

COMUNE DI TRIUGGIO

Verbale n. 03 del 04 aprile 2020

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA Proposta di approvazione della nota di aggiornamento documento unico di programmazione DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.

L'organo di revisione

Vista la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: art. 151 e 170 del D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267_ Approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista ed esaminata, con tutti i suoi allegati, la delibera della Giunta Comunale, n.27 del 25 febbraio 2020, con la quale è stato approvato lo schema della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, costituita da n.217 pagine;

Visto l'art.170 del d.lgs. 267/2000;

Visto, altresì, il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, dove è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) **contiene la programmazione operativa dell'ente** avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Visto, infine, l'art. 58 della legge 133/2008 che per comodità di consultazione viene di seguito riportato:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua,

sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, **non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali**, suscettibili di **valorizzazione** ovvero di **dismissione**. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Riscontrato, sulla base dei riferimenti normativi sopra indicati, che al fine di riordinare la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio comunale il Comune, con delibera di Giunta individua, compilando un apposito elenco, i singoli (tutti) immobili di proprietà comunale. Tra tutti i beni del Comune devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base dei **dati** (catastali, dimensionali, urbanistici, ecc,) contenuti nell'**elenco** deve essere predisposto il “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale **parte integrante** del DUP;

Evidenziato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

L'Organo di revisione ha verificato il documento in esame, in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1,;

la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale;

la definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'inclusione delle partecipazioni societarie con la relativa indicazione degli indirizzi e funzione/oggetto;

l'adozione del piano del fabbisogno di personale, con delibera della G.C. n. 22 del 20/02/2020 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001)

la specificazione, pag.207 del documento in esame, “ *non sono presenti in programmazione investimenti da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022* “.

Il revisore **rileva**, in relazione a tale ultima specificazione, che l' assenza dell'obbligo di redigere il **Programma Triennale dei Lavori Pubblici** ai sensi

dell'art.128 del D.LGS., non determina la non applicazione dei principi gestionali propri di una sana e razionale gestione amministrativa che richiedono “ la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del loro collaudo, ossia la redazione del cronoprogramma.

Il revisore **rileva**, inoltre, che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) **inserito nel DUP, risulta nominalmente definito “ Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare “, riportato a pag. 211, ma in realtà non presenta gli elementi** essenziali richiesti per una idonea e significativa redazione, **e non tratta della valorizzazione** degli immobili comunali, ma prevede semplicemente l' alienazione di un' area comunale per un importo definito.

Il Revisore rileva, infine, in relazione agli **obiettivi operativi**, che a pagina 150 del documento in esame, fra gli stessi è riportato il CENTRO SPORTIVO di cui è prevista “ **la continuazione iter procedurale relativo alla proposta di PPP per intervento di riqualificazione del Centro Sportivo e del Campo da calcio ad 11 “**

Tale “ **programma “** non risulta collegato alle previsioni di bilancio.

I programmi per essere tali, oltre ad essere basati su scelte motivate circa le fonti di finanziamento, devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, sfociare nel Piano Esecutivo di Gestione, con l' affidamento degli obiettivi e delle risorse.

In buona sostanza il “ programma “ relativo al Centro Sportivo non risulta idoneo a rappresentare il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e per le scelte successive da parte dell'Organo esecutivo del Comune di Triuggio.

Esprime parere favorevole, con riserva

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore **con riserva:**

che venga redatto, nella forma e nel contenuto richiesti dall'Ordinamento contabile, il ***Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare*** ed approvato dai competenti Organi Comunali procedendo con una conseguente variazione degli strumenti programmatici, anche in una seduta successiva a quella dell' approvazione;

che venga definito, nella forma e nel contenuto previsti dall'Ordinamento Giuridico,

il programma relativo al PPP, sopra evidenziato, ed approvato dai competenti Organi comunali, secondo le rispettive competenze, con conseguente variazione degli strumenti programmatori, anche in una seduta successiva a quella delle loro approvazione ; in alternativa venga eliminato tale cosiddetto programma dal DUP ;

Che venga redatto da parte del titolare del competente Ufficio Comunale il cronoprogramma delle spese.

Olgiate Molgora 04 aprile 2020

Il revisore dei Conti
Giovanni Romagnano